



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 14/02/2019

### FATTO

.1 - Il ricorrente lamenta un malfunzionamento del servizio di home banking offerto dalla banca convenuta e chiede, in particolare, oltre alla risoluzione del relativo problema informatico, quali conseguenze dirette ascrivibili al suddetto malfunzionamento, la rifusione delle spese di deposito di una autovettura, nonché il risarcimento del danno biologico derivante dal rinvio di un intervento chirurgico e dalla mancato utilizzo della autovettura.

.2 - L'intermediario ha confermato che a causa di un mero ritardo nella lavorazione di una richiesta del ricorrente, a seguito di disguidi relativi alla consegna dei codici OTP, l'esecuzione di un bonifico domiciliato sia stato disposto con ritardo, ovvero con 10 giorni di ritardo. Tuttavia, sottolinea che il ricorrente avrebbe potuto effettuare i pagamenti citati disponendo un bonifico bancario dal proprio conto corrente, oppure utilizzando la propria carta di debito. Si che considera del tutto infondata la richiesta di rimborso relativa alle spese applicate dall'officina per il deposito dell'autovettura, dal momento che non vi è prova circa il presunto nesso di causalità tra il ritardo nella operazione bancaria ed il protrarsi del suddetto deposito, ed eccepisce, altresì, che la richiesta di risarcimento del danno biologico sia del tutto priva di fondamento, mancando qualsiasi argomentazione a sostegno della natura e dell'entità del pregiudizio sofferto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **DIRITTO**

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Invero, con riferimento alla richiesta di risoluzione del contestato problema informatico, pur essendo pacifico tra le parti che vi è stato un ritardo nella esecuzione di un bonifico domiciliato richiesto dal cliente, deve rilevarsi che parte resistente ha fornito la prova che il malfunzionamento in oggetto è stato oramai risolto, avendo sempre dimostrato, altresì, di avere sin dall'inizio collaborato per il superamento dello stesso.

Rispetto, poi, alla richiesta di rifusione delle spese di deposito della autovettura, deve considerarsi che la fattura dell'autofficina allegata al ricorso non fornisce alcuna prova circa il nesso di causalità tra l'accaduto e il deposito, posto che l'autovettura rimaneva in deposito dal 21.02.2018 al 06.03.2018, mentre lo sblocco dell'operazione è avvenuto in data 01.03.2018. Sì che è probabile che vi fosse un interesse del cliente a proseguire il deposito, indipendentemente dalla problematica lamentata nel ricorso.

Passando, poi, a verificare la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno biologico in capo alla parte ricorrente, derivante dallo spostamento di una operazione chirurgica dal 01.03.2018 al 22.03.2018, nonché dalla mancata utilizzazione della autovettura per giorni 14, il Collegio ritiene che anche questa richiesta di risarcimento appare non suscettibile di accoglimento, in quanto sguarnita di qualunque prova a sostegno del pregiudizio paventato.

Infatti, nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183).

Pertanto, nonostante si sia già rilevato che è pacifico tra le parti che vi sia stato un ritardo nella esecuzione di un bonifico domiciliato richiesto dal cliente, ciò non è di per sé sufficiente a fondare un credito risarcitorio a favore della parte ricorrente, neanche in via equitativa, difettando non solo la prova dell'intervenuto pregiudizio e il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno subito, ma anche l'ammontare dei pretesi danni subiti. Va, in proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. Civ, Sez. I, sent. n. 7211 del 25/3/2009).

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA